CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 50
Operativa

OGGETTO: **Circolazione Stradale.**
Procedura Sanzionatoria.
Art. 193 C.d.S. in relazione all'art. 1901 C.C.
Modalità di accertamento della violazione.

La materia in questione solleva, da più parti, quesiti ed incertezze procedurali, cui conseguono difformità delle modalità applicative da attuarsi e la necessità di uniformare e approfondire l'argomento, anche in relazione alle modifiche legislative intervenute nel corso degli ultimi anni nonché al diffondersi sul mercato, in modo capillare, delle compagnie assicuratrici telefoniche ovvero "*on line*".

Occorre premettere che le norme fondamentali in materia di obbligazioni derivanti da contratti di assicurazione sono contenute negli artt. 1882 e ss. del Codice Civile; in particolare, l'art. 1899 prevede che *il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte ...* lasciando, pertanto, piena autonomia contrattuale alle parti che possono decidere se applicare o meno il c.d. *tacito rinnovo*, in attuazione dei principi fondamentali di libertà contrattuale.

Per quanto qui interessa, ossia l'applicazione della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 1901 C.C. (che prevede un periodo di garanzia assicurativa per i quindici giorni successivi alla scadenza), è necessario evidenziare che, la stessa, è tradizionalmente, ma non esclusivamente, legata ai contratti con clausola di tacito rinnovo.

Al fine di una compiuta ed organica trattazione della materia occorre, pertanto, distinguere due diversi ambiti applicativi:
1) contratti R.C. Auto stipulati **con** clausola di "*tacito rinnovo*";
2) contratti R.C. Auto stipulati **senza** clausola di "*tacito rinnovo*".

CONTRATTI R.C. AUTO CON CLAUSOLA DI TACITO RINNOVO

Quando il contratto prevede il tacito rinnovo (è il caso delle polizze tradizionali), alla scadenza della polizza, la proroga della stessa avviene in automatico; non sono richieste formalità particolari per passare da un anno di copertura a quello successivo: semplicemente vale il cosiddetto *silenzio assenso*. In questo caso è previsto un periodo di tolleranza di 15 giorni, successivo alla scadenza, durante il quale, in assenza del pagamento del premio, gli effetti del contratto si prolungano, **salvo il caso in cui sia stata data disdetta da parte dell'assicurato**; il tutto si concretizza apponendo sopra il certificato di assicurazione la frase "*salvo il disposto art. 1901, c. 2, codice civile*" (o similare). In presenza di tale dichiarazione, sottoscritta dalle parti al momento della stipula del contratto, l'assicurazione R.C. Auto

si intende efficace anche successivamente alla scadenza, ma non oltre le ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo. Tuttavia, tale clausola, come già evidenziato, non è efficace nel caso in cui il contraente abbia esercitato il diritto di recesso di cui all'art. 172, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private), ossia:

- in tutti i casi, con un preavviso minimo di quindici giorni prima della scadenza;
- quando l'aumento della tariffa, non dovuto all'applicazione delle regole di passaggio delle varie formule tariffarie (quindi ad una variazione della classe di merito, per esempio, relativa al *bonus-malus*), supera il tasso di inflazione programmato; in questa ipotesi, il contraente ha diritto a disdire il contratto senza rispettare il termine di preavviso di minimo 15 giorni, ma comunque entro il giorno di scadenza.

CONTRATTI R.C. AUTO SENZA CLAUSOLA DI TACITO RINNOVO

Quando il contratto non prevede il tacito rinnovo (è il caso delle cosiddette polizze telefoniche ovvero on line), alla scadenza della polizza cessano tutte le obbligazioni tra le parti. In questo caso il silenzio non vale come assenso e, pertanto, il rinnovo della polizza deve essere esplicito ed effettuato secondo le varie modalità previste dalla compagnia assicurativa; in questo caso, ovviamente, non è previsto il periodo di tolleranza di 15 giorni successivo alla scadenza; circostanza, quest'ultima rilevabile dall'assenza sul certificato assicurativo della frase "*salvo il disposto art. 1901, c. 2, codice civile*" (o similare).

Tuttavia, alcune compagnie assicuratrici prevedono tale clausola di copertura indicandola sul contratto (non sul certificato), ma subordinandola ad un evento futuro ed incerto: ossia il rinnovo della polizza presso la stessa compagnia. In questo caso, se il rinnovo della polizza avviene entro i quindici giorni successivi alla scadenza, la compagnia farà decorrere la copertura assicurativa retroattivamente, a far data dalla ore 24,00 della precedente scadenza.

DISPOSIZIONI OPERATIVE

Da quanto sopra indicato si evince chiaramente che, in occasione di un controllo di polizia stradale nel quale venga esibita la documentazione assicurativa scaduta da meno di quindici giorni, non è possibile accertare l'effettiva copertura assicurativa del veicolo in quanto:

- in presenza di una polizza con clausola di tacito rinnovo il contraente usufruisce dell'estensione di quindici giorni ma, come già detto, potrebbe aver disdetto la polizza e, pertanto, non beneficiando di tale estensione, risulterebbe sprovvisto di copertura assicurativa;
- in presenza di una polizza senza la clausola di tacito rinnovo, apparentemente il contraente risulta sprovvisto di copertura assicurativa ma, nell'ipotesi del rinnovo della polizza presso la stessa compagnia entro quindici giorni dalla precedente scadenza, usufruirebbe della copertura retroattiva a far data dalla precedente scadenza.

Ne consegue che, in tale circostanza, indipendentemente dalla tipologia del certificato assicurativo esibito (polizza con tacito rinnovo ovvero senza tacito rinnovo), occorre effettuare *in loco* tutti gli accertamenti concretamente possibili, avvalendosi dell'ausilio della Centrale Operativa (banca dati ANIA, informazioni telefoniche presso la compagnia, ecc.); ove tali accertamenti non siano concretamente possibili, si configurano le seguente ipotesi procedurali:

- ove venga esibito un certificato assicurativo riportante la frase "*salvo il disposto art. 1901, c. 2, codice civile*" (o similare) si procederà esclusivamente alla redazione di invito ex art. 180, comma 8, C.d.S. (mod. CS 3/08) ad esibire il certificato ed il contrassegno assicurativo comprovante la copertura assicurativa alla data dell'accertamento, seguendo il consueto iter procedurale. Non si procederà alla contestazione degli artt. 180 e 181 ovvero 193 C.d.S. poiché, salvo prova contraria,

gli stessi, pur essendo formalmente scaduti di validità, beneficiano dell'estensione di cui all'art. 1901 C.C. Solo a seguito di mancata esibizione di valida documentazione assicurativa si procederà in relazione alla violazione di cui all'art. 193 C.d.S.

- ove venga esibito un certificato assicurativo che non reca l'applicazione dell'art. 1901 C.C., rilevato che tali documenti non beneficiano dell'estensione dei quindici giorni e, pertanto sono formalmente scaduti, si procederà alla contestazione degli illeciti di cui agli artt. 180 e 181 C.d.S. con invito (sul retro del verbale) ad esibire la predetta documentazione comprovante la copertura assicurativa alla data dell'accertamento, seguendo il consueto iter procedurale. Solo a seguito di mancata esibizione di valida documentazione assicurativa, decorrente dalla data di accertamento, si procederà in relazione alla violazione di cui all'art. 193 C.d.S.

Si evidenzia, infine, che le condizioni contrattuali delle polizze R.C.Auto consentono la sospensione del contratto per un periodo determinato, subordinandola a specifiche condizioni quali, generalmente, la restituzione dei documenti assicurativi. Tuttavia, alcune compagnie provvedono alla sospensione della polizza informando il contraente dell'obbligo di procedere alla distruzione dei predetti documenti. Rilevato che, statisticamente, tale fenomeno riguarda prevalentemente i contraenti di polizze stipulate per la copertura assicurativa di motocicli che provvedono alla sospensione nei mesi invernali, appare utile, laddove concretamente possibile, effettuare verifiche sulla banca dati ANIA per l'accertamento dell'effettiva copertura assicurativa.

Si segnala, infine, che l'Isvap (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di Interesse Collettivo) rende disponibile sul proprio sito internet all'indirizzo http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/F17134/ELENCO%20ABUSIVE%20SITO%20ISVAP%20.pdf l'elenco aggiornato dei casi di commercializzazione di polizze contraffatte o emesse da imprese di assicurazione non autorizzate ad operare in Italia.

ML/CC

Addì, 30.04.2012

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO